

chiesto pertanto che tutti i termini e le scadenze di cui al citato contratto di mutuo 7 ottobre 1942, e quindi anche l'inizio del periodo d'ammortamento, vengano prorogati di tre anni a partire dal 30 giugno 1944 e cioè fino al 1° luglio 1947;

Considerato che la richiesta è giustificata dalla suddetta causa di forza maggiore;

Sentito il Direttore Generale

Delibera

di autorizzare il Direttore Generale e, in sua vece, il Vice Direttore Generale Dott. Alberto Bagnoli, con espressa facoltà, a ognuno di essi, di firmare e stipulare da solo:

1°) a consentire che l'inizio del periodo di ammortamento del mutuo di L. 2.000.000, concesso dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni all'Opera Pia Comitato per le case a uso degli indigenti di Firenze col contratto 7 ottobre 1942, a rogito Notaio Guispi-
ni, venga prorogato fino al 1° luglio 1947^{XXV};

2°) a stipulare, col suddetto Comitato per le case a uso degli indigenti, il con-